



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

Golfo Aranci

Tel. 0789.563644 – Fax 0789.563645 – E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci/> – Numero blu 1530

Ordinanza di Sicurezza Balneare

n. 30 in data 29 maggio 2019





INDICE

Pagina	Descrizione	Titolo
6	Art. 1	Disposizioni generali
7	Art. 2	Zone di mare riservate alla balneazione
9	Art. 3	Zone di mare vietate alla balneazione
10	Art. 4	Servizio di assistenza e soccorso in mare
15	Art. 5	Disciplina della pesca
16	Art. 6	Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti
17	Art. 7	Corridoi di lancio
18	Art. 8	Disciplina sull'uso delle tavole a vela (windsurf), dei kite-surf, della navigazione di moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti simili, sea scooter e dello "snorkeling trainato"
22	Art. 9	Prescrizioni particolari
22	Art. 10	Rinvio ad altre disposizioni
22	Art. 11	Pubblicità dell'Ordinanza
23	Art. 12	Disposizioni finali e sanzioni
<i>ALLEGATI</i>		
24	Allegato 1	Esempio di cartellonistica con dimensioni indicative
25	Allegato 2	Numeri utili
26	Allegato 3	Scheda censimento del servizio di assistenza e soccorso in mare
27	Allegato 4	Scheda di rilevazione degli incidenti
28	APPENDICE NORMATIVA	





ORDINANZA N. 30/2019

Il sottoscritto Tenete di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti, posti in capo a questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di Golfo Aranci, che si estende da Capo Ferro incluso (nord) a Punta Bados inclusa (sud), interessando il territorio del Comune di Golfo Aranci e parte dei Comuni di Olbia e Arzachena, allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione e della balneazione;
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTA** il D.P.R. 28.09.1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTO** il D.M. 26.01.1960, recante "Disciplina dello sci nautico";
- VISTA** la Legge 06/12/1991 n. 394 – Legge quadro sulle aree protette;
- VISTA** la Legge 4 gennaio 1994, n. 10, con la quale è stato istituito il Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, nonché il D.P.R. 17 maggio 1996 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena comprendente tutte le isole e isolotti appartenenti al territorio del Comune di La Maddalena, fra cui anche le isole di Mortorio, Soffi, Le Camere, Camize, Mortoriotto, Li Nibani, ricadenti nelle acque di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto" e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs 03 novembre 2017, n. 229;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO** il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96" ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPR 02/10/1968 n. 1639 – Disciplina della pesca sportiva – e





successive modifiche;

- VISTE** le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti Territoriali locali ed in particolare l'art. 46 del D.P.R. n. 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna", la legge 59/1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali", l'art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88/2001, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali", il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative";
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTO** il Dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23/04/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "possibilità di impiego delle unità cinofile da salvataggio";
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTA** la circolare n.02.02.70/7385 in data 25/01/2013 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – attività sportivo-nautica denominata "Ray-board", "Snorkeling trainato", "Seafly", "Sub-wing" o "Surferboard";
- RECEPITE** le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitaneria e di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 16/2013 del 22/04/2013 che disciplina le attività subacquee;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 53/2016 in data 10 luglio 2016 che disciplina lo svolgimento per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nonché l'uso degli stessi in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 44/2014 del 17/07/2014 – Disciplina del flyboard e similari;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 132225 datato 28 ottobre 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all'utilizzo di unità cinofile ai fini di salvamento sulle spiagge;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 26421 datato 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale è stato evidenziato di aver





sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

- VISTA** la vigente “Ordinanza balneare - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze;
- VISTA** la legge della Regione Sardegna 13/09/1993 n.39 – disciplina dell’attività di volontariato;
- VISTO** il D.M. 03.05.2001 con il quale è stata individuata la circoscrizione territoriale dell’allora Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, oggi Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres (Autorità Portuale del Nord Sardegna);
- VISTA** l’Ordinanza n. 36/06 in data 14.08.2006 della Capitaneria di Porto di Olbia, recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Olbia”;
- VISTA** la nota prot. 6243 del 17/04/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa all’applicabilità dei principi di comando e condotta delle moto d’acqua;
- VISTO** il resoconto della riunione tenutasi in data 08 novembre 2018 con i rappresentanti delle Amministrazioni locali e con le Associazioni di categoria del settore turistico-balneare;
- VISTO** il resoconto della riunione tenutasi in data 21 febbraio 2019 con i rappresentanti delle Amministrazioni locali e con le Associazioni di categoria del settore turistico-diportistico;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 18 in data 20 maggio 2016 al fine di emanare uno strumento normativo che, mantenendo elevato il livello di sicurezza delle attività balneari ed i relativi standard qualitativi, sia nel contempo coordinato con gli specifici provvedimenti, emanati a tutela dei superiori interessi pubblici quali la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione, della balneazione e dell’ecosistema marino, volti a disciplinare tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare estiva;
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario marittimo di Golfo Aranci è costituito sia da spiagge estese che da coste frastagliate e a picco, e pertanto, al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge, si rende necessario dettare norme di disciplina specifiche;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 79 ,81, 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti di Ufficio;



ORDINA

ARTICOLO 1 Disposizioni Generali

1. Durante la stagione balneare, nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio provvedimento regolamentare (Ordinanza Balneare), sono in vigore le disposizioni che seguono.
2. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
3. Nel periodo di apertura al pubblico per l'esercizio della balneazione nelle aree in concessione destinate al noleggio di attrezzature da spiaggia (area scoperta attrezzata) e a strutture/stabilimenti balneari (aree demaniali marittime nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione con lo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia – posizionamento e noleggio attrezzature balneari con annessa eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione - bar etc.) devono essere operativi presso le stesse i servizi di salvataggio, secondo le modalità di cui alle norme che seguono. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Se un'area attrezzata/struttura balneare è aperta al pubblico per la balneazione prima della data di inizio della stagione balneare estiva, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere comunque assicurato, salvo quanto previsto dal successivo punto 5.
4. Nel seguito della presente Ordinanza, quando si farà riferimento a cartelli recanti avvisi connessi a situazioni di potenziali pericoli, laddove previsto, le indicazioni negli stessi riportate dovranno essere scritte in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, allo scopo di informare correttamente anche l'utenza straniera. I cartelli dovranno essere realizzati in modo da essere ben visibili anche da una certa distanza, posizionati e conformati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello (*Allegato 1 – Esempio di cartellonistica con dimensioni indicative*).
5. Ove un'area attrezzata/struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, prima della data di inizio della stagione balneare estiva ovvero successivamente alla sua conclusione, non è obbligatorio garantire il servizio di assistenza e soccorso in mare. In tal caso dovrà essere issata una bandiera rossa ed esposta apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno dell'area demaniale marittima in concessione, rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 4, recante la seguente dicitura:

**“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**



Dovranno comunque essere assicurati, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 4, punto 10, ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a primo soccorso di cui al punto 11 del medesimo articolo.

6. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e provvedere ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 4, con la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllarne la permanenza in loco della stessa provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

ARTICOLO 2

Zone di mare riservate alla balneazione

1. La fascia di mare estesa per una distanza sino a **200 metri dalle spiagge o dalle coste basse rocciose** e sino a **100 metri dalle coste alte a picco sul mare** è, di norma, prioritariamente destinata alla balneazione.
2. I concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro (e comunque nel numero minimo di due), oppure mediante il posizionamento di cavi tarozzati, muniti di galleggianti di colore rosso; in entrambi i casi dovranno essere disposti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte lo specchio acqueo antistante la concessione. I concessionari devono altresì curare il corretto posizionamento e la manutenzione dei gavitelli o cavi tarozzati e rimuoverli, unitamente ai relativi corpi morti, alla fine della stagione balneare estiva o al termine dell'apertura al pubblico qualora si protragga oltre il termine della stagione balneare estiva.
3. Ove la conformazione della costa richieda, al fine di una maggiore tutela per la balneazione e per la protezione dell'arenile dallo spiaggiamento di unità, un diverso posizionamento dei gavitelli o cavi tarozzati, il concessionario dovrà richiedere apposita deroga all'Autorità Marittima, anche in occasione dell'iter istruttorio per il posizionamento di eventuali corridoi di lancio.
4. È vietato l'ormeggio ai gavitelli ed ai cavi tarozzati delimitanti le zone di mare riservate alla balneazione.
5. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono posti a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4 con la dicitura:





“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.

Tale alternativa non è concessa agli esercenti per le aree in concessione indicati nel precedente art. 1, comma 3 che invece dovranno sempre collocare la predetta linea di galleggianti.

6. I Comuni per le spiagge libere, e gli esercenti per le aree in concessione indicati nel precedente art. 1, comma 3, devono segnalare il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt.-1,30) mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo).
La mancata collocazione dei suddetti galleggianti, consentita solo ai Comuni, deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,30) NON SEGNALATO”.

Tale alternativa non è concessa agli esercenti per le aree in concessione indicati nel precedente art. 1, comma 3 che invece dovranno sempre collocare la linea di galleggianti di colore bianco lungo tutto lo specchio acqueo antistante la concessione.

Eventuale ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalati con cartelli indicatori aventi le caratteristiche prescritte nell'articolo 1, punto 4, con dicitura riportante il tipo di pericolo individuato.

7. Al fine di essere facilmente individuabile il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, in analogia a quanto previsto per il subacqueo, è obbligato a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca collegato ad una sagola non più lunga di 10 metri. Se proveniente da una unità alla fonda e si mantiene entro un raggio di 10 metri dalla stessa, potrà segnalarsi con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca issata sul mezzo nautico.
8. Negli specchi acquei e negli orari riservati alla balneazione e, comunque, qualora e laddove venga esercitata la balneazione:
- a) è vietato il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da spiaggia ovvero i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, nonché pedalò e simili, che dovranno comunque manovrare in modo tale da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti.

Dal divieto sono esenti i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'istituto o da quelli diversi, impegnati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

Sono altresì esenti dal divieto di transito di cui sopra, i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza del D.P.R. 08/06/1982, n°470, e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura chiaramente leggibile **“SERVIZIO CAMPIONAMENTO”** e dovranno





comunque adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

- b) le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, possono raggiungere la riva o prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio ai soli fini dell'atterraggio e per il tempo strettamente necessario all'imbarco e sbarco dalle stesse purché a lento moto (minima velocità di manovra). In assenza di corridoi di lancio è permesso l'avvicinamento al litorale con rotta perpendicolare alla linea di costa, con sola propulsione a remi, prestando la massima attenzione ai bagnanti e comunque transitando ad almeno 50 metri da eventuali bagnanti presenti in acqua;
- c) nel caso di unità dotate di motore fuoribordo, il piede poppiere dovrà essere alzato sopra la linea di galleggiamento ed il motore dovrà risultare spento;
- d) è vietato l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 3 **Zone di mare vietate alla balneazione**

1. La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti e approdi, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture portuali foranee;
- b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e l'uscita nei porti;
- c) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe, per strutture di assistenza alla nautica da diporto in genere o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- d) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi da carico all'ancora;
- e) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di 100 (cento) metri dall'area, ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori provvedimenti;
- f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle di attracco di navi da passeggeri e unità da diporto per un raggio di metri 50 (cinquanta);
- g) all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente segnalati, autorizzati dagli Enti competenti, previo nulla osta di questa Autorità Marittima;
- h) negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- i) entro un raggio di 200 metri da impianti di itticultura e mitilicoltura, attrezzi od unità da pesca in attività di pesca;
- j) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.



ARTICOLO 4

Servizio di assistenza e soccorso in mare

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento del medesimo servizio.
2. Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione, da intendersi quale orario diurno, i concessionari singoli o associati di aree attrezzate/strutture balneari devono organizzare e garantire, secondo le modalità di seguito specificate, il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti. Questo è svolto da almeno un assistente/bagnino in possesso di specifica abilitazione al servizio, in corso di validità, rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 80 metri di fronte mare o frazione di esso.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 4, i concessionari confinanti o vicini potranno consociarsi per l'ottimizzazione del servizio, previa comunicazione e approvazione da parte di questa Autorità Marittima, al fine di garantire un addetto ogni 80 metri di fronte mare. Parimenti, nel periodo di tempo compreso **tra le ore 12:30 e le ore 15:30** è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento, con l'impiego di almeno un assistente ogni **80 metri** di arenile. I settori così sorvegliati, nonché i turni di servizio, devono essere dettagliatamente indicati nel **"Piano di Sorveglianza"** approvato dal Capo del Circondario Marittimo. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e **bandiera gialla** issata.
4. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scoglio parallelo alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato, anche in forma consociata con altri concessionari confinanti (dandone comunicazione a questa Autorità Marittima), affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
5. I titolari di stabilimenti balneari che includano anche piscine realizzate su aree demaniali marittime devono assicurare, durante l'utilizzo della piscina, la presenza di un dedicato ulteriore addetto al salvataggio abilitato, in aggiunta a quello previsto per l'arenile, che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. Per ogni piscina autorizzata, durante l'orario di apertura, deve essere assicurata, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.
6. L'addetto all'assistenza e salvataggio, durante l'orario di balneazione, deve:
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario o gestore che è del pari anch'esso obbligato, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili sia in acqua, inoltrando, al più presto, l'apposita scheda di segnalazione allegata;



- sorvegliare continuamente l'area di propria competenza stazionando nella postazione di salvataggio di cui al punto 7, lungo la battigia ovvero in mare sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio.
- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" ben visibile e distinguibile, che a decorrere dalla Stagione Balneare Estiva 2020 deve comparire su entrambi i lati ed avere su almeno un lato anche la dicitura in inglese "**Lifeguard**";
- essere dotato di fischiotto;
- conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso e delle dotazioni di salvataggio;
- **essere impiegato per il solo servizio di assistenza e salvataggio e non in altre mansioni.**

Ove tale servizio non risulti assicurato si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

In caso di impossibilità ad attivare il servizio di salvataggio la struttura deve rimanere chiusa al pubblico.

Il concessionario sarà diffidato all'immediato ripristino del servizio con l'avviso che l'inottemperanza comporterà le responsabilità penali di cui all'art. 650 c.p. oltre alle più gravi responsabilità in caso di evento di soccorso.

Nel caso del mancato ripristino del servizio o di recidività del comportamento omissivo si provvederà a segnalare l'inosservanza dei doveri concessori all'autorità concedente con richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione.

All'atto del controllo l'assistente bagnanti deve esibire il brevetto/abilitazione in corso di validità, unitamente a documento di riconoscimento, da tenere presso la postazione o in direzione. In caso di brevetto non in corso di validità il servizio si considera come non garantito con le conseguenze del presente punto 6.

In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario dello stabilimento balneare.

È fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altre mansioni. In tal caso il concessionario sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora si verificano cause di forza maggiore che comportino la sospensione del servizio è obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo punto 9. e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

7. **POSTAZIONE DI SALVATAGGIO** – Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una postazione di salvataggio, installata in posizione centrale rispetto al fronte mare vigilato e che comunque garantisca all'assistente ai bagnanti la visibilità di tutto lo





specchio acqueo di competenza, fatte salve le eccezioni di cui al punto 4.

Fermo restando la possibilità di consorzarsi per il servizio di salvataggio, ogni concessionario deve dotarsi della postazione di salvataggio con rispettive dotazioni. Solo nel caso di fronte mare superiore a 160 metri sarà possibile avere due postazioni di salvataggio e 3 assistenti bagnanti.

In caso di utilizzo di postazione con ombrellone o tenda (preferibilmente di colore rosso) questa deve essere installata, all'interno dell'area in concessione, in posizione immediatamente prospiciente alla fascia dei 5 metri. In caso di postazione sopraelevata questa deve essere di almeno 2 (due) metri di altezza e deve essere installata in posizione centrale e può essere arretrata rispetto al fronte mare solo se il posizionamento garantisca una maggiore visuale.

In ogni caso l'area che separa la postazione dal mare deve essere mantenuta libera per un pronto intervento.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio con relativa diffida al riposizionamento nei confronti del concessionario.

La postazione di salvataggio dovrà essere opportunamente segnalata con idonea cartellonistica multilingua ed esclusivamente destinata al servizio di salvataggio e deve essere equipaggiata con:

- un binocolo;
- un megafono;
- un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 2,5 metri);
- un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle di lunghezza sufficiente a coprire l'intera zona di mare riservata alla balneazione, e comunque di lunghezza non inferiore a 200 metri, montato su rullo fissato saldamente al terreno, posizionato in prossimità della battigia e prontamente impiegabile da parte dell'assistente/bagnino;
- un paio di pinne;
- una maschera;
- un idoneo pattino/natante a remi di colore rosso per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" ed il nome dello stabilimento.

Il natante deve essere equipaggiato con:

- un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
 - un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - un mezzo marinaio o gaffa;
 - un idoneo ancorotto con relativa cima;
- a partire dalla Stagione Balneare Estiva 2020 il pattino/natante a remi ed il



salvagente anulare in dotazione devono essere entrambi equipaggiati con cavetto a festoni, entro lo stesso termine dovrà essere adeguato il colore del mezzo di salvataggio come su riportato. Tali modifiche potranno essere già adottate per la Stagione 2019.

Tale unità deve essere prontamente impiegabile e non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

8. A ciascuna estremità dell'arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, con la sagola "in chiaro" per essere prontamente impiegabile.
9. Qualora le condizioni meteo-marine possano risultare pericolose per i bagnanti, ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, deve essere issata, a cura dei concessionari, su apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come:

**“AVVISO DI BAGNO A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI PERICOLO”**

Tale avviso deve essere ripetuto più volte, nell'arco della giornata, anche per mezzo di megafono o impianto a diffusione sonora.

10. **MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO** – Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria costituito almeno da:
 - tre bombole di ossigeno monouso da 1 litro con valvola di regolazione e mascherina o una bombola di ossigeno da 3 litri con riduttore di pressione corredato di manometro ed erogatore, per il pronto utilizzo da parte del personale medico;
 - due cannule di respirazione bocca a bocca dimensionate per adulti e per bambini;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti, contenente prodotti sanitari prescritti dalla normativa vigente in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute 15.07.2003, n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale.
11. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, all'interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale della stessa, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale/area ombreggiata per lo stazionamento degli infortunati opportunamente segnalato con adeguata simbologia, provvisti delle dotazioni di cui al precedente punto 10, dedicata esclusivamente al primo soccorso.
12. Nel rispetto della vigente normativa ogni stabilimento balneare ai fini della sicurezza, nel senso più ampio, deve essere dotato altresì di idonee sistemazioni antincendio.
13. Ogni concessionario deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco,



nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e affiliati al SSN 118 (*Allegato 2*).

14. All'atto del controllo, qualora non comunicato precedentemente alla verifica, in caso di mancanza anche di una sola dotazione prevista dal punto 7 al punto 13, o in presenza di dotazioni danneggiate, vetuste, scadute o non conformi alle normative vigenti, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni, il concessionario sarà diffidato all'immediato reintegro delle dotazioni di salvataggio con l'avviso che l'inottemperanza comporterà le responsabilità penali di cui all'art. 650 c.p. oltre alle più gravi responsabilità in caso di evento di soccorso.
15. Nel caso del mancato reintegro delle dotazioni o di recidività del comportamento omissivo si provvederà a segnalare l'inosservanza dei doveri concessori all'autorità concedente con richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione.
16. I bagnini di salvataggio direttamente o tramite il concessionario o gestore, devono segnalare immediatamente all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, ed inoltrare, appena possibile, l'apposita **SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI** (*Allegato 3*).
17. È data facoltà all'esercente di impiegare, quale integrazione al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - abilitazione di assistente bagnante/bagnino) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
 - fotografie della moto d'acqua pronta al servizio e quindi completa delle scritte di cui al successivo punto b).
 - b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati;
 - c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza);
 - d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore in possesso di



patente e con un assistente bagnante munito di brevetto;

- e) la moto d'acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso l'incolumità di altre persone presenti.

18. E' data, altresì, facoltà di utilizzare, in aggiunta alle dotazioni obbligatorie, le seguenti attrezzature di salvataggio facoltative, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:
- a) rescue board (tavola da salvataggio);
 - b) rescue tube;
 - c) salvagente a marsupio gonfiabile;
 - d) giubbotto di salvataggio gonfiabile.

La presenza in postazione delle dotazioni facoltative di salvataggio deve essere comunicata all'Ufficio Circondariale Marittimo unitamente alla scheda censimento.

19. I concessionari ed i gestori di spiagge libere devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla **SCHEDA CENSIMENTO** (*Allegato 3*).
20. **UNITÀ CINOFILE** – È data facoltà ai concessionari, o ai Comuni per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto rilasciato da associazioni operanti e riconosciute, debitamente censite presso il registro regionale del volontariato.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è composto dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio ed abilitazione per la conduzione unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua.

Resta comunque l'obbligo per il concessionario, o per il Comune nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione della suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 5 Disciplina della pesca

1. Durante la stagione balneare estiva, dall'alba al tramonto, nel tratto di mare riservato alla



balneazione, è vietato qualsiasi tipo di pesca.

A tale divieto generale fa eccezione la sola pesca con canna esercitabile da moli e scogliere (naturali o artificiali) situati in zone non destinate alla balneazione, all'esterno dei porti e/o dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti.

2. La pesca subacquea è disciplinata dal regolamento della pesca marittima, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639, ed in particolare dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131, nonché dal D.M. 01/06/1987 n. 249, in appendice alla presente per pronta consultazione. In particolare, è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. **È vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.**

ARTICOLO 6

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti

1. L'esercizio dello sci nautico è consentito nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, e successive modificazioni ed integrazioni, in appendice alla presente Ordinanza per pronta consultazione.
2. Nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci lo sci nautico non è consentito nelle aree vietate alla balneazione di cui al precedente art. 3, salvo l'impiego dei corridoi di lancio.
3. Le disposizioni di cui sopra si estendono, per quanto applicabili, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat" e mezzi similari.
4. La pratica del paracadutismo ascensionale è, comunque, subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a. Le fasi di decollo e atterraggio devono avvenire navigando in acque libere dai bagnanti e da altre unità e rispettando le norme relative alla zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2 e comunque oltre i 500 metri dalla costa;
 - b. Il conduttore dell'unità trainante ed il paracadutista trainato sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertare l'efficienza del paracadute nonché l'esistenza di condizioni di visibilità e sicurezza per l'esercizio dell'attività in parola;
 - c. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
 - d. l'unità può trainare un solo paracadutista per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca, ecc.;
 - e. durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.



ARTICOLO 7 Corridoi di lancio

1. I Comuni, per i tratti di spiaggia libera, ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio, da lasciare al pubblico uso, per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Sono obbligati all'installazione dei corridoi di lancio coloro che esercitano attività nautiche e locazione e noleggio di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia.
2. I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza compresa tra i 10 e 20 metri; tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o al tipo di concessione;
 - b) profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello, bilingue recante la dicitura con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 **“CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI. DIVIETO DI BALNEAZIONE – BOAT LANE. SWIMMING IS PROHIBITED INSIDE THE LANE”**.
3. Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente ai Kite-surfisti o comunque da questi utilizzati, essi dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui al successivo articolo 8.
4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto, e comunque, a velocità non superiore a tre nodi e a dislocamento, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche di disturbo ai bagnanti;
 - c) è sempre vietato l'ancoraggio all'interno e all'esterno in prossimità dell'imboccatura del corridoio; è vietato l'ormeggio di unità nautiche o altri oggetti ai gavitelli e/o sagola tarozzata costituenti i limiti del corridoio di lancio; è consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra.
5. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto



mantenimento della segnaletica dei corridoi di lancio.

ARTICOLO 8

Disciplina sull'uso delle tavole a vela (windsurf), dei kite-surf, della navigazione di moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti simili, sea scooter e dello "snorkeling trainato"

1. Navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf)

- 1.1 I windsurf possono navigare, in ore diurne, ad una distanza non superiore a 1000 (mille) metri dalla costa.
- 1.2 La navigazione è vietata:
 - in tutte quelle zone riservate alla balneazione ove non esistano corridoi di lancio opportunamente delimitati. In assenza di corridoi, nella fascia di mare riservata alla balneazione, vige l'obbligo di navigare con vele ammainate, osservando ogni precauzione per evitare pericoli o molestie ai bagnanti.
 - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi, tutto l'anno.
- 1.3 Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato.

2 Navigazione ed uso del kite- surf

- 2.1 L'esercizio del Kite-surf può essere effettuato solo in ore diurne. La pratica del Kite-surf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
 - b) durante l'utilizzo è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo;
 - c) è fatto obbligo di dotare il mezzo di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
 - d) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza;
 - e) è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
 - f) è vietato lasciare il Kite-surf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala.
- 2.3 È vietato condurre le suddette tavole:
 - in abbrivio nella zona riservata alla balneazione;
 - nelle acque portuali ed in quelle immediatamente prospicienti l'imboccatura dei medesimi, oltre che nelle zone di fonda riservate alle navi in rada nel Golfo di Golfo Aranci;
 - in prossimità di segnalamenti marittimi e impianti di pesca;
 - a distanza inferiore a 100 metri da navi, imbarcazioni o natanti alla fonda o in





navigazione o da bagnanti e subacquei in immersione;

È vietato inoltre:

- atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell'aquilone, dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio;
- sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.

2.4 La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio dedicati all'attività del kite - surf. Essi potranno essere installati – previa richiesta di autorizzazione all'Ente territoriale competente - da concessionari, noleggiatori, associazioni ecc.

2.5 Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima: 200 metri;
- larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri;
- devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destra e sinistra) posto al limite della linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- ogni gavitello dovrà portare la dicitura “**CORRIDOIO USCITA KITE - SURF – VIETATA LA BALNEAZIONE**” – tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche in più lingue.

Inoltre:

- la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati al Kite - Surf, devono avvenire con la tecnica del “ body drag “ (ovvero: facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla battigia);
- nel corridoio è consentito il transito di un Kite - Surf per volta, con diritto di precedenza al mezzo rientrante;
- il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio.

2.6 Le disposizioni di cui al presente punto 2 trovano applicazione tutto l'anno ad eccezione dell'art. 2.3 alinea 1, e degli articoli 2.4 e 2.5.

3 Navigazione ed uso degli scooter acquatici o moto d'acqua e natanti similari

3.1 Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Olbia, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 2003 n. 172 (allegata in stralcio alla presente), nonché dei divieti all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, l'impiego delle unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:





- durante la stagione balneare estiva, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, nonché dagli appositi corridoi di lancio, ad una velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa, fermo restando l'assenza di concomitanti attività balneari.
- 3.2 Per il comando degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione al codice della nautica).
- 3.3 È riconosciuta la possibilità che la persona al comando dell'unità (comandante), in possesso del relativo titolo di abilitazione, non coincida con il conduttore del mezzo. Tale possibilità è consentita esclusivamente:
- a) se a bordo dell'unità è presente il comandante e se lo stesso è in possesso di patente nautica conseguita da almeno un anno;
 - b) se il mezzo è dotato di dispositivi automatici di sicurezza azionabili dal comandante che prevalgano sui comandi manuali azionati dal guidatore, determinandone la totale disattivazione;
 - c) se la prevalenza dei suddetti dispositivi automatici di sicurezza è riscontrabile dalla certificazione rilasciata dalla casa costruttrice;
 - d) se il comandante, oltre ad avere la completa visuale durante la navigazione, ha un diretto controllo sulla condotta del mezzo per intervenire immediatamente in caso di necessità. Per diretto controllo si intende la possibilità di interagire pienamente nella conduzione in termini di manovre, accostate e regolazione della velocità (e non il mero spegnimento del mezzo).
- 3.4 Durante la navigazione, consentita solo in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli oltre i 200 metri dalla costa e ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa, o da unità appoggio, deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvagente individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
- 3.5 Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili fra i dispositivi/dotazioni di sicurezza devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore installato in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.
- 3.6 È vietato il deposito degli acquascooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.
- 4. Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursione subacquee, nuoto e snorkeling denominati "Sea scooter"**
- 4.1 Per sea scooter si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di



abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

4.2 L'utilizzo del sea scooter è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la conduzione è consentita unicamente in orario diurno. Durante la stagione balneare estiva la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o comunque interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti.
- b) il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;
- c) il conduttore quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

5. Attività sportivo-nautica denominata “snorkeling trainato” o assimilabile.

5.1 Tale attività consiste nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando il traino di una slitta/ala sulla quale sono ricavate le impugnature, alle quali il bagnante è collegato consentendogli di variare la profondità di traino. Il traino è eseguito a basse velocità da natante a motore.

5.2 L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve essere in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
- b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
- c) il bagnante dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
- e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
- f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve





essere superiore a 100 metri;

- i) possibilità di traino di un unico bagnante;
- j) divieto di utilizzo per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri.

ARTICOLO 9 Prescrizioni particolari

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Golfo Aranci è vietato:
 - a) decollare e atterrare, durante la stagione balneare estiva, nelle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi simili;
 - b) il sorvolo delle spiagge e gli adiacenti specchi acquei da parte di qualunque apparecchio e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
 - c) per i conduttori di idrovolante e paracadute ascensionale ammarare nelle acque riservate alla balneazione;
 - d) accedere, transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

ARTICOLO 10 Rinvio ad altre disposizioni

1. I limiti di navigazione rispetto alla costa sono disciplinati, ai sensi dell'art. 8 della legge n.172/2003, dall'Ordinanza n. 36 del 14 agosto 2006 del Capo del Compartimento Marittimo di Olbia, che si allega in appendice alla presente Ordinanza per pronta consultazione.
2. L'esercizio delle attività di locazione, noleggio nonché di appoggio all'attività di diving a mezzo natanti da diporto trova espressa disciplina nella specifica Ordinanza in premessa richiamata n. 53/2016 del 10 luglio 2016 a cui si fa espresso rinvio e di cui si allega stralcio.
3. La presente Ordinanza si inserisce in un assetto amministrativo dei litorali e del mare le cui competenze vengono ripartite fra Autorità Marittima, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni costieri e Ente Parco Nazionale di La Maddalena. Il legittimo uso di tali aree viene definito dai summenzionati enti per i profili di rispettiva competenza in funzione delle specifiche attribuzioni di legge.
4. Si allega stralcio dell'Ordinanza n° 16/2013 in data 22 aprile 2013 recante la disciplina delle attività subacquee, in particolare la parte afferente le norme generali di comportamento del subacqueo e la segnalazione dei subacquei in immersione.

ARTICOLO 11 (Pubblicità dell'Ordinanza)

1. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito internet di questo Ufficio Circondariale Marittimo all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci nella sezione "Ordinanze", **deve essere esposta a cura dei concessionari di**





strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare estiva.

2. Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo di questo Ufficio, degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Golfo Aranci e la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi. La divulgazione dei contenuti della presente disciplina sarà curata anche attraverso gli organi di informazione locali.

ARTICOLO 12 (Disposizioni finali e sanzioni)

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 18/2016 del 20 maggio 2016, **a decorrere dal 10 giugno 2019.**
2. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 e ss. del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 ss.mm.ii.

Golfo Aranci, 29 maggio 2019.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA







Comune di
GOLFO ARANCI



EMERGENZA
1530
GUARDIA COSTIERA



GUARDIA COSTIERA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI







ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO



**SULLE SPIAGGE
È VIETATO**

Depositare natanti, pattini etc., depositare ombrelloni, sdraio e attrezzature varie oltre l'orario di balneazione, campeggiare, condurre animali salvo nei tratti appositamente istituiti, accendere fuochi, ogni attività di pesca durante l'orario di balneazione, praticare giochi, gettare rifiuti di ogni genere.



**ON THE BEACHS
FORBIDDEN**

Depositing boats shoes etc., Store equipment, chairs and umbrellas varies over time swimming, camping, bring animals except in specially created sections, light fires, all fishing activities during the hours of swimming, playing games, litter of all kinds.



**ÜBER
VERBOTTENE**

Einzahlungen Boote, Schuhe etc., Store Sonnenschirme, Liegestühle und andere Geräte über die Zeit des Badens, Camping, außer in speziell behandelten Tiere führen gesetzt, warf. Feuer zu entfachen, die alle Fischfang während der Stunden Schwimmen, Spielen, Müll aller Arten.



**НА ПЛЯЖЕ
ЗАПРЕЩЕНО**

магазин ремесла, обувь и т.д., хранить зонтики, шезлонги и другого оборудования с течением времени плавание, кемпинг, за исключением специально обработанных животных провол, освещение пожаров, все рыболовные деятельности в течение часа плавания, играть в игры, бросая мусор всех видов.

Si informa l'utenza che per ogni altra prescrizione all'uso delle spiagge è possibile controllare l'ordinanza balneare emessa dalle autorità competenti pubblicate nel sito comunale info@comune.golfoaranci.ot.it - www.comune.golfoaranci.ot.it



Dimensioni indicative:

Cartello: 67 cm x 100 cm – caratteri grandi: 1,5 cm – caratteri piccoli: 0,7 cm





TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H24)

1530

Occorre specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata è gratuita per l'utente).

Direzione Marittima	Olbia	0789 56360
Capitaneria di porto	La Maddalena	0789 730632
Ufficio Circondariale Marittimo	Golfo Aranci	0789 563644
Ufficio Locale Marittimo	Porto Cervo	0789 563648
Delegazione di Spiaggia	Porto Rotondo	0789 563650
Centrale Operativa Vigili Del Fuoco (H24)		115
Emergenza Sanitaria (H24)		118
Polizia di Stato		113
Carabinieri		112
Ospedale Giovanni Paolo II	Olbia	0789 552200
Guardia medica turistica	Golfo Aranci	0789 552075
Guardia medica turistica	Porto Cervo	0789 552074
Guardia medica turistica	Porto Rotondo	0789 552025
Ospedale Civile – Camera iperbarica Via Ammiraglio Magnaghi	La Maddalena	0789 791220
Polizia locale	Golfo Aranci	0789 612923
Polizia locale	Porto Rotondo	0789 52008





SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(prevista dall'articolo 4, comma 16)

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare, ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare. Deve essere inviata nel minor tempo possibile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo, anche via fax al n° 0789.563645 o via e-mail all'indirizzo: ucgolfoaranci@mit.gov.it

STRUTTURA BALNEARE/SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA:	ORA:
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="width: 20px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div>
SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	ETA'
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME	<input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> PRINCIPIO DI ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> DIFFICOLTÀ A TORNARE A RIVA <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	ASSISTENTI BAGNANTI INTERVENUTI
Nome assistente bagnanti compilatore	





SCHEDA CENSIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

(prevista dall'articolo 4, comma 19)

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta annualmente a cura del titolare/gestore e fatta pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, entro la data di apertura al pubblico dell'attività. Nel caso in cui, nel corso della stagione balneare estiva, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda.

La scheda deve essere inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via Fax al n. 0789.563645 o via e-mail al seguente indirizzo: ucgolfoaranci@mit.gov.it

ANNO _____	COMUNE _____
LOCALITÀ/SPIAGGIA _____	
DENOMINAZIONE _____	
GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)	
NOME E COGNOME _____	
RECAPITOTELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
E-MAIL _____	
GENERALITÀ DELL'ASSISTENTE ALLA BALNEAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE	
NOME E COGNOME _____	
NATO A _____	IL _____
RESIDENTE A _____	IN VIA _____
BREVETTO RILASCIATO DA _____	IN DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITOTELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
Parte da compilare qualora operino più assistenti alla balneazione	
2_ NOME E COGNOME _____	
NATO A _____	IL _____
RESIDENTE A _____	IN VIA _____
BREVETTO RILASCIATO DA _____	IN DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITOTELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
3_ NOME E COGNOME _____	
NATO A _____	IL _____
RESIDENTE A _____	IN VIA _____
BREVETTO RILASCIATO DA _____	IN DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITOTELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
LA PRESENTE COMUNICAZIONE SEGUE QUELLA GIÀ EFFETTUATA IN DATA _____ (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI)	
DATA DI COMPILAZIONE _____	FIRMA _____





APPENDICE NORMATIVA

NOTA: I testi normativi di seguito riportati non hanno carattere di ufficialità e possono essere soggetti a modifiche e integrazioni. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

ESTRATTO DEL D.P.R. 1639/68
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PESCA MARITTIMA

[...]

Sezione III
Della pesca subacquea

Art. 128
(Esercizio della pesca subacquea professionale)

La pesca subacquea professionale e' consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e puo' esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Art. 128-bis
(Esercizio della pesca subacquea sportiva)

La pesca subacquea sportiva e' consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non puo' raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Art. 129
(Limitazioni)

L'esercizio della pesca subacquea e' vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per: l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole).

Art. 130
(Segnalazione)

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e' accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve





operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Art. 131
(Limitazione di uso del fucile subacqueo)

E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione. [...]

ESTRATTO DEL D.M. 1/6/1987, n. 249
NORME PER LA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE E PER LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA
DEI PESCATORI SUBACQUEI.

[...]

Art. 3

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, e' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacita' non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attivita' di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

[...]

ESTRATTO DEL DECRETO MINISTERIALE MARINA MERCANTILE 26 GENNAIO 1960
MODIFICATO DAL D.M. 15 LUGLIO 1974
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.

Art. 1. L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di m. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri cento dalle coste cadenti a picco in mare.

Art. 2. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori di natanti muniti di motori entro bordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
- b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
- c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
- e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
- f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;
- h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art.6, la partenza e il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la





terraferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;

i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;

j) i mezzi stessi devono essere dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

[...]

Art. 9. L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi od imbarcazioni a motore provviste di autorizzazione secondo le norme di cui al presente decreto.

Art. 10. L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla capitaneria di porto territorialmente competente. Il richiedente deve indicare nella domanda:

a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con l'indicazione delle generalità del proprietario;

b) il proprio domicilio;

c) la località nella quale viene svolto il servizio.

Art. 11. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati a cura della capitaneria di porto competente sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.

Art. 12. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

[...]

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 36/2006 IN DATA 14/08/2006

DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

LIMITI DI NAVIGAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO LUNGO IL LITORALE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI OLBIA.

[...]

ART. 2 ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI

a) La zona di mare per un ampiezza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste rocciose è prioritariamente riservata alla balneazione.

[...]

ART. 3 ZONA DI MARE IN CUI VIGE UN LIMITE DI VELOCITÀ

a) Nella zona di mare esterna a quella di cui al comma a) dell'articolo precedente, estesa sino a 500 metri dalle coste a picco e sino ai 1000 metri dalle spiagge è consentita la navigazione ad ogni tipo di unità, purché non venga superata la velocità di 10 nodi e in ogni caso con navigazione in dislocamento.

ART. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER PICCOLI NATANTI E ACQUASCOOTERS

1) I piccoli natanti a remi, le tavole a vela e le unità a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa mentre tale limite è ridotto a metri 300 per i pedalò.





- 2) L'uso dei natanti denominati acquascooters o moto d'acqua è consentito durante la stagione balneare di ogni anno nelle seguenti zone di mare e alle seguenti condizioni:
- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti ed approdi turistici o da corridoi appositamente autorizzati;
 - l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire alla velocità massima di 3 (tre) nodi fino al raggiungimento del limite di 200 metri dalla costa;
 - la navigazione in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi è consentita nella fascia tra i 200 metri e i 1000 metri se in prossimità di coste sabbiose o arenili misti frequentati da bagnanti e nella fascia tra i 200 metri e i 500 metri se in prossimità di una costa rocciosa a picco.

[...]

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N°53/2016 IN DATA 10/07/2016
DISCIPLINA ATTIVITA' LOCAZIONE E NOLEGGIO UNITA' DA DIPORTO

Premessa

Omissis

- natanti da spiaggia: i natanti di cui all'art. 27 -comma 3- lett. C) del codice della Nautica da diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare essi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;

omissis

Articolo 9

(Obblighi generali del locatore di natanti da spiaggia)

- Il locatore deve rispettare i seguenti obblighi:
 - La locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizione meteo marine assicurate. Pertanto è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
 - I natanti da spiaggia possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni;
 - deve informare il locatario in merito ai limiti di navigazione di cui al successivo articolo;
 - gli scafi siano contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo (es. Ditta ROSS1/01);
 - deve essere approntata un'idonea unità di salvataggio, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati;
 - deve avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale competente per territorio.
 - deve essere munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, ovvero avvalersi di persona qualificata che possieda tale requisito.
- Il locatario/noleggiante è tenuto a negare la locazione/noleggio a persone in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica

Articolo. 10

(Limiti di utilizzo dei natanti da spiaggia)

- la navigazione dei natanti da spiaggia è sempre vietata oltre i 1000 metri dalla costa mentre tale limite è ridotto a metri 300 per i pedalò. Oltre i





300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata.

2. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del D.M. 146/08, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50	9 persone

3. Per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore").

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N° 16/2013 IN DATA 22/04/2013
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 5

(Norme generali di comportamento del subacqueo)

In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento - salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo quanto previsto per la pesca subacquea - chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- non ancorare su fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, retini, ecc.);
- segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 6

(Segnalazione dei subacquei in immersione)

- Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando:
 - operi con autorespiratore;
 - si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
- Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati; in particolare:





- nelle immersioni diurne: galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
 - nelle immersioni notturne: in superficie: una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare al galleggiante; sott'acqua: ogni subacqueo in immersione deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria).
3. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo, o gruppo di subacquei, operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
 4. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza munito di idoneo mezzo di comunicazione per chiamare soccorso da utilizzare in caso di necessità.
 5. Le disposizioni che precedono si applicano anche a chi pratica lo snorkeling al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
-

